



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 42 del 27/03/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PROROGA ORDINANZA N. 23 DEL 16/02/2024, VIALE SANT'EFISIO MARTIRE, LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAMMINO DI SANT'EFISIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 16/02/2024, è stata emessa l'ordinanza n. 23 inerente la disciplina della circolazione stradale nel Viale Sant'Efisio Martire, in Maddalena Spiaggia, con l'istituzione di un senso unico di marcia e divieti di sosta lungo il viale, al fine di realizzare i lavori previsti per "Cammino di Sant'Efisio", i cui termini di fine lavori erano previsti per il 30/03/2024;

-con prot. n. 11288 del 21/03/2024, è pervenuta da parte della ditta incaricata, La Valenza Costruzioni S.r.l., nella persona del suo Legale Rappresentante, una richiesta di proroga dell'ordinanza di cui all'oggetto, al fine di consentire il completamento dei lavori, indicando come nuova data il 26/04/2024;

-con Rep. N°1487/2023 tra il Comune di Capoterra e la Città Metropolitana è stato stipulato un Contratto D'Appalto per i lavori di realizzazione del Cammino di Sant'Efisio;

RITENUTO opportuno dover proseguire con la disciplina della circolazione stradale già istituita nel Viale Sant'Efisio;

RITENUTO di dover provvedere in merito indicando quale data di proroga il 20/04/2024 al fine di poter garantire il ripristino della circolazione prima del passaggio di Sant'Efisio;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per la prosecuzione dei lavori è necessario proseguire con un senso unico di marcia nel Viale Sant'Efisio, direzione di marcia dalla lottizzazione Maddalena Spiaggia verso Loc. Maramura e con l'istituzione dei divieti di sosta ambo i lati nello stesso Viale fino al 20.04.2024;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

ORDINA

la proroga dell'ordinanza n. 23 del 16.02.2023 sulla circolazione stradale nel Viale Sant'Efisio Martire, al fine di consentire il completamento dei lavori necessari alla realizzazione del progetto relativo al "Cammino di Sant'Efisio" fino al 20/04/2024,



DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ditta Valenza Costruzioni S.r.l. -Dott. Salvatore Ladu;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- ai Carabinieri Capoterra;
- alla Città Metropolitana Cagliari;
- al Settore LL.PP. Ing. Antonio Cingolani Sede;



- al Capo Condomino Maddalena Spiaggia;
- all'Azienda di trasporti ARST Cagliari;
- alla Ditta trasporti Baire Capoterra;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo Pretorio Sito Istituzionale.

27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia